



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 213 LEGISLATURA N. IX

delibera

1697

DE/ME/ARS Oggetto: Linee guida concernenti i: "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private" e linee guida concernenti: "Disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy"

O NC

Prot. Segr. 1875

Lunedì 16 dicembre 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- ANTONIO CANZIAN
- SARA GIANNINI
- PAOLA GIORGI
- MARCO LUCHETTI
- MAURA MALASPINA
- PIETRO MARCOLINI
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Almerino Mezzolani. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Linee guida concernenti i: "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private" e linee guida concernenti: "Disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

- di approvare gli allegati "A","B", in sostituzione degli allegati "A" e "B" della DGR n. 1671 del 28 dicembre 2004, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti le seguenti linee guida: "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";
- di approvare gli allegati "C","D", in sostituzione degli allegati "A" e "B" della DGR n. n.1172 del 10 ottobre 2005, come modificata dalla DGR n.1482 dell'11



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ottobre 2010, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative alle "linee guida concernenti disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2006/123/CE,

DPR. 7 settembre 2010 n160,

L.R. 29/04/2011, n.7,

DGR. n.845/2012,

DGR. n. 1671/2004,

DGR. n. 1172/2005.

Con il D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 è stata data attuazione alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Il DPR.7 settembre 2010, n.160 concernente il "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38 comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n133 ribadisce, all'art.2, che lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP- è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e per quelli relativi alle azioni di localizzazione,realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

La Regione Marche con la L.R. n.7/11 ha dato "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011".

Ai sensi dell'art.1 della succitata legge regionale la Giunta Regionale con DGR. n.845 dell'11/06/2012 ha approvato le modalità di funzionamento del Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, di cui al comma 3 dell'art.1 della L.R.n.7/11, dando mandato al Dirigente della P.F. Regolamentazione semplificazione e liberalizzazione relative alle attività industriali ed artigianali di procedere alla nomina dei componenti: per l'allora Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali è stato individuato il nominativo del Dott. Patrizio Bacchetta.

Nella riunione del Tavolo Permanente di cui sopra, tenutasi il 21/11/2012, è stato concordato di formare dei gruppi di lavoro tematici, di seguito indicati:

- Attività Produttive (industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura, trasporti)
- Ambiente e territorio (Ambiente e Paesaggio, Urbanistica ed Edilizia) e Attività estrattive
- Informatica



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Giuridico
- Sanità

Nelle successive sedute, in particolare nella seduta del 27/02/2013 al Tavolo SUAP Sanità, è stato, tra l'altro, dato avvio all'analisi delle criticità dei procedimenti sanitari di seguito indicati:

- notifica igienico-sanitaria, ai fini della registrazione, ai sensi del Reg. CE n.852/04;
- parere dell'autorità sanitaria di vigilanza in merito ai requisiti degli ambienti delle c.d. palestre, ai sensi della L.R. 2 aprile 2012, n.5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero";
- parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, ai sensi della DGR. n.1136/2012 "Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio";
- autorizzazione per l'esercizio di attività funebre di cui alla L.R. 01/02/2005, n.3 e R.R. n.3/2009;
- autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi della L.R. 16 marzo 2000, n.20 "disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di animali da compagnia, ai sensi dell'art.4 DGR. n.1172/2005, come modificata dalla DGR. n.1482"10;
- autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni veterinarie ai sensi della DGR. n.1671/2004: recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 26 novembre 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private".

Nella riunione del Tavolo permanente del sistema regionale dei SUAP del 25/03/2013 sono state approvate le modalità di gestione del SUAP relativamente ai punti sopra elencati.

Per quanto di competenza della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale e precisamente:

- a)notifica igienico-sanitaria, ai fini della registrazione, ai sensi del Reg. CE n.852/04;
- b)autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali di animali da compagnia, ai sensi dell'art.4 DGR. n.1172/2005, come modificata dalla DGR. n.1482"10;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni veterinarie ai sensi della DGR. n.1671/2004: recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 26 novembre 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";

é stato deciso, così come risulta dal verbale del 25/03/2013, quanto segue:

In merito a quanto indicato alla succitata lett. a), apportare al Decreto del Dirigente della P. F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.13 del 27/01/2010, le seguenti modifiche:

1. all' Allegato 1 al punto: Per l'operatore del settore alimentare,

- sostituire il primo punto con il seguente: "L'operatore del settore alimentare che intende iniziare un'attività di produzione trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari presenta, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale ha sede lo stabilimento per cui chiede la registrazione, una notifica in carta semplice redatta sul Modello Unico Regionale di Notifica di Inizio Attività, scaricabile anche dal sito www.veterinariaalimenti.marche.it. Lo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, trasmette in via telematica la Notifica di Inizio Attività e i relativi allegati al Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale dell' A.S.U.R. e al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive";
- sostituire l'ultimo punto con il seguente: " L'operatore del settore alimentare che intende cessare l'attività già registrata invia, entro 30 giorni dalla chiusura dell'attività, una comunicazione, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, il quale, ai sensi dell'art.5,co.4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, trasmette in via telematica la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale dell' A.S.U.R. e al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive";

2) all' Allegato 2

- a pag. 8 sostituire "Al Dipartimento di Prevenzione della ZT n° _____ dell' A.S.U.R. , Al Comune di _____" con le seguenti parole "Allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di _____"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a pag. 12 eliminare le parole:
 - "A ciascuna delle due copie"
 - "copia della"
 - "copia della"
 - "Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità".

Relativamente a quanto indicato alla succitata lettera b) si è deciso di apportare alla DGR. n.1172/2005 e più precisamente all'Allegato "A" le seguenti modifiche:

- sostituire all'art.4, il comma 1, con il seguente: "Chiunque svolge o intende svolgere attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co.4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Servizio Veterinario competente, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive".

Per quanto riguarda infine a quanto indicato alla sopracitata lettera c) è stato deciso di apportare agli allegati "A" e "B" della DGR. n.1671/2004 le seguenti modifiche:
all'allegato "A":

- sostituire all'art.2, il comma 1 con il seguente: "..., le strutture veterinarie di cui all'art.1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e) sono soggette alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)...";

all'allegato "B":

- al punto 1, al sottotitolo "Requisiti minimi tecnologici", sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente "Il titolare della struttura (Studio Medico Veterinario con accesso di animali/Ambulatorio Veterinario) deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Servizio Veterinario Sanità Animale dell' Area Vasta dell' A.S.U.R. competente per territorio, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive,...";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al punto 2, al sottotitolo "Requisiti minimi tecnologici", sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente "Il titolare della struttura (Clinica Veterinaria/ Casa di Cura Veterinaria) deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art. 5 co.4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Area Vasta dell' A.S.U.R. competente per territorio, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive,...";
- al punto 3, al sottotitolo "Requisiti minimi organizzativi", sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente " Il titolare della struttura (Ospedale) deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, tramite lo Sportello unico per le attività produttive,...";
- al punto 4 al sottotitolo "Requisiti minimi organizzativi", sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente "Il titolare della struttura (Laboratorio Veterinario di Analisi) deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, tramite lo Sportello unico per le attività produttive,...";

Per tutto quanto sopra detto, preso atto che il Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, ha già dato disposizioni per apportare le modifiche sopra suggerite, al Decreto Dirigenziale n.13 del 27/01/2010, si propone:

- di approvare gli allegati "A", "B", in sostituzione degli allegati "A" e "B" della DGR n. 1671 del 28 dicembre 2004, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti le seguenti linee guida: "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private";
- di approvare gli allegati "C", "D", in sostituzione degli allegati "A" e "B" della DGR n. n.1172 del 10 ottobre 2005, come modificata dalla DGR n.1482 dell'11 ottobre 2010, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

deliberazione, relative alle "linee guida concernenti disposizioni relative al benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Leonardo Scaturro)

P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

VISTO

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Paolo Pierucci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Dr. Paolo Azzi

La presente deliberazione si compone di n. 27 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Dott.ssa Elisa Moroni)



ALLEGATO "A"

LINEE GUIDA CONCERNENTI: "REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI MINIMI RICHIESTI PER L' EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE DA PARTE DI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE".

Art. 1

Classificazione delle strutture

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private si classificano in relazione alle seguenti tipologie:
 - a) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - b) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - c) Clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
 - d) Ospedale veterinario;
 - e) Laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture di cui al comma 1, assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate, sono così individuate:
 - a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria;
 - b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario ;
 - c) per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza degli animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un' assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;

- d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso nell'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di un direttore sanitario medico veterinario;
 - e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo nonché quanto previsto all'art.2 possono non essere applicati alle campagne programmate e stabilite dalle regioni con particolare riferimento all'applicazione della legge n°281/1991 fermo restando il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e del benessere animale.
4. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture di cui ai commi 1 e 2 e devono essere specificatamente autorizzate dal Servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.U.R. competente per territorio.

Art.2

Definizione dei requisiti

- 1. Le strutture veterinarie di cui all'art.1, lettera a), se vi è l'accesso di animali, b), c), d) ed e) sono soggette alla presentazione di apposita domanda, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici indicati nell'allegato B"
- 2. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni qualvolta la regione ne ravvisa la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo.



Art. 3

Modalità di applicazione dei requisiti minimi

1. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi.

2. I Servizi Veterinari delle zone dell'A.S.U.R. sottopongono a controllo, entro 6 mesi dall'approvazione del presente atto, tutte le strutture presenti nell'ambito territoriale di loro competenza, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti minimi previsti nell'allegato "B" e nel caso in cui vengono riscontrate delle carenze invitare i titolari delle strutture in parola a rimuoverle entro un congruo termine, che non può superare i 6 mesi.

3. I Servizi Veterinari delle zone dell'A.S.U.R. devono trasmettere alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale l'elenco delle strutture di che trattasi esistenti nell'ambito territoriale di loro competenza.

4. Qualora una struttura veterinaria di cui all'art.1, lettera a), b), c) d) ed e) interrompa definitivamente l'attività, il titolare della struttura dovrà darne comunicazione entro 30 giorni al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la succitata comunicazione al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Area Vasta dell'A.S.U.R. competente per territorio, che a sua volta la comunicherà al Servizio regionale competente.

5. Le precedenti disposizioni concernenti, Linee guida relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione di prestazioni veterinarie da parte di strutture private, incompatibili con quelli stabiliti nel presente provvedimento, sono abrogate.



ALLEGATO "B"

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE VETERINARIE

**1) STUDIO VETERINARIO CON ACCESSO DI ANIMALE E
AMBULATORIO VETERINARIO**

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività dell'ambulatorio veterinario è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

- Nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici

L'ambulatorio veterinario deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Affissione dell'orario o delle modalità di accesso alla struttura.
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario.

Il titolare della struttura (Studio Medico Veterinario con accesso di animali/ Ambulatorio Veterinario) deve presentare apposita domanda, al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la domanda al Servizio Veterinario Sanità Animale dell' Area Vasta dell' A.S.U.R. competente per territorio, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive.



2) CLINICA VETERINARIA ==CASA DI CURA VETERINARIA

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'attività della clinica veterinaria/casa di cura veterinaria è la seguente:

- Sala d'attesa;
- Area per adempimenti amministrativi;
- Sala per l'esecuzioni delle prestazioni;
- Locale per la chirurgia;
- Area per la diagnostica radiologica;
- Area per il laboratorio d' analisi interno;
- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con malattie trasmissibili;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala di attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

La clinica veterinaria / casa di cura veterinaria deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all' attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

La clinica / casa di cura veterinaria deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

- Identificazione e comunicazione all' utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di animali in degenza.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il titolare della struttura (Clinica Veterinaria/Casa di cura Veterinaria) per ottenere l'autorizzazione sanitaria, deve presentare apposita domanda, al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la domanda al Servizio Veterinario Sanità Animale dell' Area Vasta dell' A.S.U.R. competente per territorio, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) OSPEDALE VETERINARIO

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

- Sala di attesa;
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni adeguate alla diversa tipologia delle prestazioni fornite;
- Locale per la chirurgia;
- Locale per la diagnostica radiologica;
- Locale per il laboratorio d'analisi interno;
- Locale per il pronto soccorso e terapia intensiva;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni;
- Locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la degenza degli animali;
- Locale separato per ricovero di animali con patologie o malattie trasmissibili;
- Servizi igienici;
- Locali ad uso personale;
- Locale per l'amministrazione.

Requisiti minimi tecnologici

- L'ospedale veterinario deve disporre di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione all'attività svolta.

Requisiti minimi impiantistici

- Nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi organizzativi

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell'orario di apertura per le attività di pronto soccorso;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco di 24 ore.

Il titolare della struttura (Ospedale) per ottenere l'autorizzazione sanitaria, deve presentare apposita domanda, al Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, tramite lo Sportello unico per le attività produttive.



4) LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Requisiti minimi strutturali

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l'attività di laboratorio veterinario di analisi è la seguente:

- Locale per l' accettazione dei campioni;
- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche;
- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- Spazi o armadi destinati a deposito di materiale d' uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni;
- Servizi igienici.

Requisiti minimi impiantistici

La dotazione minima impiantistica deve essere la seguente:

- Nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione;
- Impianto idrico;
- Telefono.

Requisiti minimi tecnologici

- Il laboratorio veterinario di analisi deve disporre di attrezzature e reagenti in relazione alla specifica attività svolta.

Requisiti minimi organizzativi

Il laboratorio veterinario d'analisi deve almeno possedere i seguenti requisiti organizzati vi:

- Identificazione e comunicazione all' utenza del nominativo del direttore sanitario;
- Affissione dell' orario di apertura.

Il titolare della struttura (Laboratorio Veterinario di Analisi) per ottenere l'autorizzazione sanitaria, deve presentare apposita domanda, al Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, tramite lo Sportello unico per le attività produttive.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fac-simile di domanda, per i titolari delle strutture veterinarie pubbliche e private, che erogano prestazioni veterinarie al fine di ottenere dall'Autorità competente (Sindaco) l'autorizzazione sanitaria.

Il titolare della struttura (Studio Medico Veterinario con accesso di animali/ Ambulatorio Veterinario/Clinica Veterinaria/Casa di cura Veterinaria) per ottenere l'autorizzazione sanitaria, deve presentare apposita domanda, al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la domanda al Servizio Veterinario Sanità Animale dell' Area Vasta dell' A.S.U.R. competente per territorio, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive.

**Marca
Da
Bollo**

**Allo Sportello Unico
Per le Attività Produttive
del Comune di**

.....

Oggetto: Richiesta Autorizzazione.

Il sottoscritto.....
Titolare della struttura veterinaria(1).....
Partita IVA o codice fiscale:
Ubicata in Via Comune di.....

CHIEDE

per la succitata struttura l'autorizzazione sanitaria prevista dalla Delibera della Giunta regionale n°..... del

- (1) Tipologie delle strutture:
(a) Studio Medico Veterinario con accesso di animali;
(b) Ambulatorio Veterinario;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(c) Clinica veterinaria – Casa di cura;

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dei Locali scala 1:100;
- 2) Relazione tecnico-descrittiva delle attività che vengono svolte;
- 3) Parere favorevole del Servizio veterinario della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio;
- 4) Autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche qualora utilizzate.

Data

Firma



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fac-simile di domanda, per i titolari delle strutture veterinarie pubbliche e private, che erogano prestazioni veterinarie al fine di ottenere dall'Autorità competente (Regione) l'autorizzazione sanitaria.

Il titolare della struttura (Ospedale Veterinario/Laboratorio Veterinario di Analisi) per ottenere l'autorizzazione sanitaria deve presentare apposita domanda, al Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Giunta Regionale, tramite lo Sportello unico per le attività

**Marca
Da
Bollo**

**Allo Sportello Unico
Per le Attività Produttive
del Comune di**

.....

Oggetto:

Il sottoscritto.....
Titolare della struttura veterinaria(1).....
Partita IVA o codice fiscale:
Ubicata in Via Comune di.....

CHIEDE

per la suddetta struttura l'autorizzazione sanitaria prevista dalla Delibera della Giunta regionale n°..... del

- (1) Tipologie delle strutture:
(a) Ospedale Veterinario;
(b) Laboratorio Veterinario di analisi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tal fine allega la seguente documentazione:

- 5) Planimetria dei Locali scala 1:100;
- 6) Relazione tecnico-descrittiva delle attività che vengono svolte;
- 7) Parere favorevole del Servizio veterinario della zona dell'A.S.U.R. competente per territorio;
- 8) Autorizzazione alla detenzione di apparecchiature radiologiche qualora utilizzate.

Data

Firma

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "C"

LINEE GUIDA, CONCERNENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET-THERAPY.

Art. 1

Finalità e definizione

1. Con le presente linee guida la Regione si impegna, per quanto di competenza, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Si intende per:
 - a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno;
 - c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art.2

Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. Per quanto riguarda la detenzione degli animali da compagnia si rinvia a quanto disposto nell'art.1 del regolamento regionale del 13 novembre 2001, n°2.



Art.3

Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Il proprietario o il detentore di cani deve provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n°10 del 20 gennaio 1997 e sue successive modifiche.

Art.4

Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Chiunque svolge o intende svolgere attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, il quale, ai sensi dell'art.5, co.4 del D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, provvederà a trasmettere in via telematica la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Servizio Veterinario competente, nonché al Servizio comunale competente, se diverso dallo Sportello unico per le attività produttive.
2. Il Servizio veterinario esprime il parere favorevole dopo aver accertato:
 3. la conformità della struttura ai requisiti riportati nell'allegato "D" della presente deliberazione;
 4. la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 5. il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
 6. che i locali e le attrezzature utilizzate siano in possesso dei requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme vigenti in materia;
 7. il responsabile della struttura sia dotato del registro di carico e scarico, previsto dall'art.8 del regolamento regionale del 13 novembre 2001, n°2, dei singoli animali da compagnia;
 - I requisiti di cui al succitato allegato "D" non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art.5

**Pubblicità,spettacoli,esposizioni,competizioni e
che utilizzino animali da compagnia**

1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. Gli animali di età superiore ai 4 mesi possono partecipare alle succitate manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.
2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, l'organizzatore delle succitate manifestazioni deve assicurare in ogni circostanza il benessere degli animali ed evitare ogni riprovevole utilizzo.

Art.6

Programmi di informazione e di educazione

1. La Regione promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione dei cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, devono attenersi ai seguenti aspetti:
 - a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
 - b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
 - c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
 - d) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia ai minori di anni 16 senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
- e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
- 2) E' rimessa alla valutazione discrezionale della Regione, avvalendosi dei servizi veterinari delle zone territoriali dell'A.S.U.R., la promozione di programmi di informazione e di educazione.
- 3) La Regione, avvalendosi dei servizi veterinari delle zone territoriali dell'A.S.U.R., promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Art.7

Manifestazioni popolari.

- 1) La Regione autorizza lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto, con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art.8

Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri

- 1) Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet-therapy" la Regione valuta l'adozione di iniziative intese a:
 - a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet- therapy";
 - b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
- 2) La Regione promuove, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.
- 3) La Regione disciplina la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenere viva la memoria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "D"

DIMENSIONE DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO			
Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani metri quadri per ciascun cane	Oltre 3 cani metri quadri per ciascun cane
Meno di 10	1,0	1,5	1,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Più di 30	2,0	2,5	2,0